

REGIONE LOMBARDIA UNIONCAMERE LOMBARDIA

BANDO EFFICIENZA ENERGETICA

CONTRIBUTI PER
FAVORIRE L'EFFICIENZA
ENERGETICA DELLE
MICRO E PICCOLE
IMPRESE DEL
SETTORE RICETTIVO



Sostegno alle imprese lombarde del **settore ricettivo** (alberghi, alloggi per vacanze, campeggi) che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19.

BENEFICIARI

Micro e piccole imprese del settore ricettivo con codice **ATECO primario o secondario 55.1, 55.2 e 55.3** riferito alla sede o all'unità locale oggetto dell'intervento che, a partire dalla data di presentazione della domanda fino all'erogazione del contributo.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, al netto dell'IVA, le spese relative a beni e attrezzature strettamente funzionali all'efficientamento energetico:

- a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;
- b) impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
- c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature funzionali all'attività dell'impresa in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;
- d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso;
- e) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in sostituzione di quelli in uso;
- f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
- g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d.relamping);
- h) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a g) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;
- i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a h);
- j) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a i).

Sono ammissibili spese effettuate a partire dal 25 luglio 2022 e fino al 30 novembre 2023.

L'intervento di efficientamento energetico deve essere corredato, in fase di domanda, dalla relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia. La relazione tecnica deve dettagliare gli investimenti e/o le soluzioni impiantistiche da implementare con evidenza del risparmio energetico da conseguire specificando i consumi energetici al momento della domanda e previsti con la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda stessa.

AIUTO FINANZIARIO

L'agevolazione è concessa a fronte di un investimento minimo complessivo di € 4.000,00.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 30.000,00.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse stanziate per l'iniziativa ammontano a € 975.000,00 a carico delle Camere di commercio. della Lombardia.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse in modalità telematica dalle ore 11.00 del 1° Settembre 2022 fino alle ore 16.00 del 31 Ottobre 2022.

I nostri consulenti sono in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le migliori opzioni per il vostro progetto.